

## **ARTICOLO DI PUNTOSICURO**

**Anno 27 - numero 5789 di Venerdì 14 febbraio 2025**

# **Acque per il consumo umano: rischio legionella e aspetti normativi**

*Un intervento riporta informazioni sulla valutazione del rischio legionella alla luce delle novità introdotte dal D.Lgs. 18/2023 sulle acque destinate al consumo umano. La Direttiva UE 2020/2184, il decreto 18/2023 e le linee guida nazionali.*

Napoli, 14 Feb ? Diverse notizie di cronaca, riguardanti infezioni e anche decessi connessi alla **legionella**, mostrano come sia importante mantenere alta l'attenzione verso questo agente biologico, in grado di causare gravi malattie delle vie respiratorie.

In particolare, secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), tra tutti i patogeni presenti nell'acqua, " Legionella è quello che causa il maggiore onere sanitario nell'Unione Europea". E dunque si rende necessario "svolgere una attenta analisi dei rischi associati all'acqua distribuita in edifici pubblici e privati di grandi dimensioni e con numerose utenze, che sono riconosciuti come 'prioritari' nella **Direttiva (UE) 2020/2184**".

A ricordarlo è un intervento che si è tenuto alla XXI edizione del convegno "OspedaleSicuroDuemila24" (Napoli, 3-4 ottobre 2024). Un convegno che è uno dei principali momenti di confronto e dibattito sulle strategie di prevenzione, sulle metodologie specifiche d'indagine e sulle misure correttive adottabili per la valutazione, la prevenzione e la gestione dei rischi nel comparto sanitario.

In particolare a soffermarsi sul tema del rischio legionella è l'intervento "**La valutazione del rischio legionella alla luce delle novità introdotte dal D.Lgs. 18/2023 sulle acque destinate al consumo umano**", a cura di Antonella Mansi (INAIL - Dipartimento Medicina, Epidemiologia, Igiene del Lavoro e Ambientale). Un intervento che ci permette di parlare della Direttiva (EU) 2020/2184 e del più recente **decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18**.

Questi gli argomenti trattati nell'articolo:

- Legionella e acqua: i principi della direttiva 2020/2184
- Legionella e acqua: le novità del decreto legislativo 18/2023
- Legionella e acqua: le finalità delle linee guida nazionali

## Legionella e acqua: i principi della direttiva 2020/2184

L'intervento ricorda che "a distanza di vent'anni dalla prima direttiva europea (98/83/CE) sull'acqua potabile recepita in Italia dal D.Lgs 31/2001, la Direttiva (EU) 2020/2184" introduce "una serie di modifiche, tra cui la ricerca di Legionella tra i patogeni che devono essere monitorati nell'**acqua destinata al consumo umano**".

Stiamo parlando dunque della Direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2020 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano che ha portato a nuovi standard europei per l'acqua ad uso umano.

In particolare la relazione si sofferma sull'**articolo 7** della direttiva, relativo all'**Approccio alla sicurezza dell'acqua basato sul rischio**.

Si indica che gli Stati membri "*provvedono affinché la fornitura, il trattamento e la distribuzione di acque destinate al consumo umano siano improntati a un approccio basato sul rischio, che copra l'intera catena di approvvigionamento, dal bacino idrografico all'estrazione, al trattamento, allo stoccaggio e alla distribuzione dell'acqua, fino al punto in cui i valori devono essere rispettati, come specificato all'articolo 6*".

E l'**approccio basato sul rischio** comporta i seguenti elementi:

1. *una valutazione e gestione del rischio dei bacini idrografici per i punti di estrazione di acque destinate al consumo umano, in conformità dell'articolo 8;*
2. *una valutazione e gestione del rischio di ciascun sistema di fornitura che includa l'estrazione, il trattamento, lo stoccaggio e la distribuzione delle acque destinate al consumo umano fino al punto di erogazione, effettuata dai fornitori di acqua in conformità dell'articolo 9;*
3. *una valutazione del rischio dei sistemi di distribuzione domestici, in conformità dell'articolo 10.*

## Legionella e acqua: le novità del decreto legislativo 18/2023

La relazione si sofferma poi su molte parti del **Decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18 "Attuazione della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano"** (entrato in vigore il 21 marzo 2023) ricordando che la qualità dell'acqua destinata al consumo umano "deve essere conforme ai requisiti igienico-sanitari stabiliti dalla vigente normativa".

Si fa riferimento (Art. 2) a diverse importanti definizioni, ai punti (Art. 5) in cui i valori dei parametri devono essere rispettati, e ad alcuni **obblighi generali** (Art. 4).

L'articolo 4 indica che le acque destinate al consumo umano devono essere salubri e pulite:

1. *Non devono contenere microrganismi, virus, parassiti né altre sostanze pericolose per la salute*
2. *Devono soddisfare i requisiti minimi stabiliti nell'allegato I, Parti A, B e D;*
3. *Devono essere conformi ai valori per parametri supplementari non riportati nell'allegato I fissati ai sensi dell'articolo 12, comma 13;*
4. *Devono essere adottate le misure necessarie previste dagli articoli da 5 a 15.*

Veniamo all'articolo 6 (**Obblighi generali per l'approccio alla sicurezza dell'acqua basato sul rischio**).

Si indica che l'approccio basato sul rischio è finalizzato a garantire la sicurezza delle acque destinate al consumo umano e comporta una **valutazione e gestione del rischio**.

Tale approccio comporta i seguenti elementi:

1. *"una valutazione e gestione del rischio delle **aree di alimentazione per i punti di prelievo di acque da destinare al consumo umano**, in conformità all'art. 7. Le Autorità ambientali delle regioni e province autonome sulla base delle informazioni rese disponibili da ISPRA attraverso il SINTAI provvedono ad effettuare una valutazione e gestione del rischio delle aree di alimentazione dei punti di prelievo di acque da destinare al consumo umano;*
2. *una valutazione e gestione del rischio di ciascun **sistema di fornitura idro-potabile** che includa il prelievo, il trattamento, lo stoccaggio e la distribuzione delle acque destinate al consumo umano fino al punto di consegna, effettuata dai gestori idro-potabili in conformità all'articolo 8. Deve essere effettuata dai gestori idro-potabili per la prima volta entro il 12 gennaio 2029, riesaminata a intervalli non superiori a 6 anni e, se necessario, aggiornata. I dati devono essere resi disponibili alle autorità sanitarie territorialmente competenti, mediante condivisione con il sistema «Anagrafe Territoriale dinamica delle Acque potabili (AnTeA)». Elaborazione di **Piani di Sicurezza dell'Acqua (PSA)** per ogni sistema di fornitura idropotabile, da sottoporre all'approvazione del CeNSiA*
3. *una valutazione e gestione del rischio dei **sistemi di distribuzione interni per gli edifici e locali prioritari**, in conformità all'articolo 9. Deve essere effettuata dai gestori idrici della distribuzione interna per la prima volta entro il 12 gennaio 2029, inserita nel sistema AnTeA e riesaminata ogni sei anni e, se necessario, aggiornata. Le attività di approvazione delle valutazioni e gestioni del rischio sono eseguite dal CeNSiA. Il GIDI dimostra su richiesta dell'autorità sanitaria il rispetto dei requisiti di cui all'art.9".*

La relatrice indica che la valutazione e gestione del rischio richiamata ai commi 1 e 2, "si basa sui principi generali della valutazione e gestione del rischio stabiliti dalla Organizzazione Mondiale della Sanità, trasposti nelle Linee guida nazionali per l'implementazione dei PSA (Piani di Sicurezza dell'Acqua) elaborate dall'Istituto superiore di sanità (ISS), contenute in [Rapporti ISTISAN 22/33](#) e ss.mm.ii".

## Legionella e acqua: le finalità delle linee guida nazionali

Con riferimento alla normativa e al documento Rapporti ISTISAN 22/23 (**Linee guida nazionali per l'implementazione dei Piani di Sicurezza dell'Acqua**), la relazione segnala che nel decreto D.Lgs. 18/2023 è stata "definita, nell'Allegato VIII, una **classificazione delle strutture prioritarie** per le quali si richiedono azioni di prevenzione e controllo, in misura cogente o di raccomandazione".

E in tale ambito, "è stato istituito il ruolo di '**Gestore Idrico della Distribuzione Interna**', in prosieguo denominato **GIDI**, termine con cui si intende il proprietario, il titolare, l'amministratore, il direttore o qualsiasi soggetto, anche se delegato o

appaltato, che sia responsabile (con poteri decisionali autonomi e delega di spesa) del sistema idropotabile di distribuzione interna ai locali pubblici e privati, collocato fra il punto di consegna e il punto d'uso dell'acqua (rubinetto)".

Si accenna poi ai **criteri di valutazione e di gestione dei rischi** correlati ai sistemi di distribuzione dell'acqua negli edifici.

Si parla di "analisi di rischio complessiva basata su:

- analisi dell'acqua di rete,
- tipologia ed estensione delle strutture,
- volumi di acqua erogata,
- tipo e vulnerabilità dei soggetti esposti nell'edificio,
- stagionalità della frequentazione,
- frequenza e occorrenza di fenomeni di fermo impianto e stagnazione,
- dimensioni e complessità impiantistica,
- vita media stimata di edifici e reti idriche interne,
- sostenibilità delle misure di controllo e gestione dei rischi applicabili alle diverse strutture"

Si ricorda poi il **campo di applicazione delle linee guida** che riguarda "tutti gli edifici pubblici e privati, in cui l'acqua, distribuita mediante un impianto idrico, giunge alle utenze che la utilizzano per scopi alimentari e igienici.

i) «**edifici prioritari**» o «**locali prioritari**»: "gli immobili di grandi dimensioni, ad uso diverso dal domestico, o parti di detti edifici, in particolare per uso pubblico, con numerosi utenti potenzialmente esposti a rischi connessi all'acqua, come individuati in allegato VIII;

ii) Le indicazioni riportate nelle LG Rapporti ISTISAN 22/32 possono essere di indirizzo alla valutazione e alla gestione dei rischi dei sistemi di distribuzione interni delle navi che desalinizzano l'acqua da destinare al consumo umano e che, contestualmente, trasportano passeggeri e quindi è richiesta l'elaborazione di Safety Management System (SMS) in conformità alle prescrizioni dell'International Safety Management Code.

Mentre sono **escluse** dal campo di applicazione delle Linee Guida Rapporti ISTISAN 22/32:

- acque reflue (acque di scarico e grigie);
- acque di impianti diversi da quelli idropotabili;
- acque non destinate al consumo umano (es. acque di irrigazione, sistemi antincendio, fontane ornamentali, climatizzatori)
- acque di impianti idrici di altre strutture galleggianti diverse dalle navi sopra identificate.

In definitiva, conclude la relazione, la finalità delle linee guida è quella di "assicurare nel tempo, all'interno di edifici, la conformità dell'acqua ai requisiti igienico-sanitari stabiliti dalla normativa in vigore per le acque destinate al consumo umano. E di "fornire a proprietari, responsabili o amministratori (o loro delegati) di edifici pubblici e privati, uno strumento di conoscenza e operatività per svolgere, attraverso l'applicazione di Piani di Sicurezza dell'Acqua e di autocontrollo, tutte quelle attività che riguardano la valutazione e gestione del rischio nei sistemi di distribuzione interni agli edifici".

**Scarica il documento da cui è tratto l'articolo:**

"La valutazione del rischio legionella alla luce delle novità introdotte dal D.Lgs. 18/2023 sulle acque destinate al consumo umano" a cura di Antonella Mansi (INAIL - Dipartimento Medicina, Epidemiologia, Igiene del Lavoro e Ambientale), intervento alla XXI edizione del Convegno OspedaleSicuroDuemila24.

**Scarica la normativa citata nell'articolo:**

Direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano

Decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18 - Attuazione della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano.



Licenza [Creative Commons](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)

I contenuti presenti sul sito PuntoSicuro non possono essere utilizzati al fine di addestrare sistemi di intelligenza artificiale.

---

[www.puntosicuro.it](http://www.puntosicuro.it)